

CRIVOP Campania

Verbale di Assemblea straordinaria

C.F. 95145320636

Oggi 7 giugno 2013, alle ore 16.30, in Via Pier-
luigi Nervi n.13, in Napoli si è riunita, in se-
conda convocazione, l'assemblea straordinaria dei
soci dell' Associazione per discutere e deliberare
sul seguente

Ordine del Giorno

Modifica dello Statuto

Modifica della Denominazione

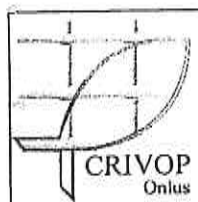
Varie ed eventuali.

Sono presenti i soci, in proprio ed in delega come
da elenco allegato. (Allegato A)

Il Presidente sig Davide Di Falco accertata la re-
golare convocazione dell'assemblea e la presenza
del numero legale dei soci dichiara aperta la riu-
nione e chiama a fungere da Segretaria la sig.ra
Cozzolino Paola.

Prende la parola il Presidente che rende noto ai
soci della necessità di apportare alcune modifiche
allo statuto sociale così come richiesto

	dal Registro Regionale del Volontariato, che ha	
	riscontrato motivi ostativi all'iscrizione stessa	
	come da lettera che si allega al presente verbale	
	(Allegato B) chiarificando che le attività economi-	
	che marginali sono effettuate ai sensi del D.M.	
	25/95 n.134	
	Sul punto 2 all'odg l'assemblea delibera di modifi-	
	care la denominazione dell' associazione, nello	
	statuto e nell' atto costitutivo, eliminando dal	
	nome l'acronimo onlus e pertanto l'organizzazione	
	si chiamerà CRIVOP Campania.	
	L'assemblea delibera "all'unanimità" di modificare	
	lo statuto come risulta dal testo aggiornato che si	
	allega al presente verbale formandone parte inte-	
	grante.	
	Si dà mandato al Presidente di provvedere alla re-	
	gistrazione del presente verbale con l'allegato	
	statuto e di variare il codice fiscale - nella de-	
	nominazione - presso gli uffici dell' Agenzia delle	
	Entrate chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di	
	registro come sancito dall'art.8 della L.266/91.	
	Il Segretario	Il Presidente
	<i>Paolo Cerrullo</i>	<i>Donato Di G. G.</i>



FOGLIO FIRMA PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
CRIVOP ONLUS CAMPANIA
VENERDI 07 GIUGNO 2013

	NOMINATIVO SOCI	FIRMA	FIRMA DELEGATO
1	Di Falco Davide	Di Falco Davide	
2	Pazzi Domenico	Pazzi Domenico	
3	Danaro Rosa		Di Falco Davide
4	Pracanica Antonietta		Di Falco Davide
5	Saglimbeni Carmela		Paola Cozzolino
6	D'Arrigo Patrizia		Paola Cozzolino
7	Cozzolino Paola	Paola Cozzolino	
8	D'Affinito Pasqualina	D'Affinito Pasqualina	
9	Romano Salvatore		
10	Birra Immacolata	Immacolata Birra	
12	Migliaro Angelina	Migliaro Angelina	
13	Scala Pasquale		
14	D'Affinito Luisa		
15	Di Domenico Francesco	Di Domenico Francesco	
16	Gallotti Concetta	Gallotti Concetta	
17	Aurino Luigi	Aurino Luigi	
18	Cristofori Sergio		
19	Brunato Patrizia	Brunato Patrizia	
20	Personè Gian Piero		
21	Torre Antonio	Torre Antonio	
22	Masullo Giovanni	Masullo Giovanni	
23	Feola Patrizia		
24	Brancaccio Annamaria	Brancaccio A. Maria	
25	Fontana Assunta	Fontana Assunta	
26	Brunetti Antonietta	Brunetti Antonietta	

FOGLIO FIRMA PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
CRIVOP ONLUS CAMPANIA
VENERDI 07 GIUGNO 2013

NOMINATIVO SOCI	FIRMA	FIRMA DELEGATO
27)Palumbo Anna	<i>Palumbo Anna</i>	
28)Cammarota Clara	<i>Cammarota Clara</i>	
29)Cristiano Elena		
30)Di Falco Antonio		
31)Sardo Antonio	<i>Antonio Sardo</i>	
32)Riccio Teresa		
33)Carrino Rita	<i>Carrino Rita</i>	
34)Branchizio Salvatore	<i>Branchizio Salvatore</i>	
35)Romano Giuseppina		

Agenzia Entrate  **Direzione Provinciale Ldi Napoli**
Ufficio Territoriale di Napoli 1

REGISTRATO AL N. 3/8188

MOD. 71/M del 30.06.2013 Data versam. 07 GIU. 2013

TOTALE VERSATO € esente

IL DIRETTORE GP

(Circular stamp: Ufficio Territoriale di Napoli 1)

	<u>CRIVOP Campania</u>	
	<u>S T A T U T O</u>	
	OGGETTO	
	<u>Articolo 1</u>	
	CRIVOP Campania , di seguito detta Associazione, è	
	un'organizzazione di volontariato penitenziario, ai	
	sensi della legge 266/91, che non ha fini di lucro	
	neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini	
	di solidarietà sociale.	
	L'Associazione, pur avendo propria autonomia e for-	
	ma costitutiva, costituisce una sezione territoria-	
	le dell'Associazione CRIVOP Onlus con sede a Messi-	
	na, di seguito detta Associazione nazionale, di cui	
	condivide i principi statutari e le linee program-	
	matiche, e nella quale si riconosce operando attra-	
	verso le seguenti forme di collegamento:	
	Alle riunioni dell'assemblea dei soci e del con-	
	siglio direttivo è invitato a partecipare il pre-	
	sidente dell'Associazione nazionale con voto con-	
	sultivo;	
	programmi operativi sono condivisi con gli organi	
	direttivi dell'Associazione nazionale che espri-	
	mono proprio parere sugli stessi;	

	le informazioni sulle attività, su progetti e iniziative nonché eventuali comunicazioni sulle
	modifiche del proprio statuto e rinnovamento degli organi sociali vengono tempestivamente comu-
	nicate agli organi dell'Associazione nazionale.
	L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: solidarietà cristiana, assenza di fine
	di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali, gratuità delle
	prestazioni degli aderenti.
	L'Associazione ha per scopo la collaborazione con tutte le risorse presenti sul territorio italiano
	(volontari penitenziari) per potenziare la rete di servizi allo scopo di intervenire preventivamente
	in situazioni di esclusione sociale, per supportare le persone in difficoltà, l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà
	sociale, tra cui l'attuazione di iniziative Socio educative e culturali. Nel perseguimento dei propri
	scopi sociali, si rivolge soprattutto ai soggetti detenuti ed internati per favorire la riabilitazione ed il reinserimento nella società attraverso un
	percorso di cambiamento, umano e relazionale che coinvolga anche la famiglia ed il prossimo dello

stesso.

Per il raggiungimento delle finalità sancite in
statuto l'Associazione, avvalendosi in modo deter-
minante e prevalente delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti, in par-
ticolare si propone:

a) visite ai carcerati, prestando loro assistenza e
sostegno, morale e materiale, effettuare servizi
utili anche a facilitare il loro reinserimento
nella società;

b) assistere i condannati extramurari che fruiscono
di misure alternative alla detenzione e gli ex
detenuti;

c) visite alle famiglie dei carcerati, operando as-
sistenza e sostegno, morale e materiale, favoren-
done, dove è possibile e necessario, le relazioni
con il detenuto; promuovendo e verificando che le
famiglie usufruiscano di tutte quelle forme assi-
stenziali previste dalle pubbliche istituzioni e
dal volontariato;

d) far crescere la consapevolezza che è possibile
offrire occasioni di ripensamento e reinserimento
nella società;

e) operare affinché le carceri funzionino meglio per

	agevolare il recupero della persona reclusa;	
)	f) sollecitare la realizzazione di case d'accoglienza che agevolino il reinserimento degli ex detenuti nell'ambiente sociale ed ospitino, temporaneamente, i detenuti e/o le loro famiglie nel caso di particolari necessità;	
	g) fornire un sostegno giuridico continuativo ai soci nello svolgimento dell'attività di volontariato individuando, anche a beneficio dei detenuti, le possibilità interpretative, di norme e regolamenti carcerari, leggi regionali e nazionali. Sollecitare altresì il legislatore ad una maggiore attenzione ai bisogni dell'istituzione carceraria;	
	h) favorire incontri periodici dei volontari con gli Agenti di Polizia Penitenziaria ed il personale civile per scambi d'esperienze finalizzate alla conoscenza delle rispettive attività ed alla soluzione di problematiche di comune interesse;	
	i) promuovere l'attuazione di programmi di collaborazione con l'Amministrazione Penitenziaria, in ambiti concordati d'intervento, al fine di razionalizzare le risorse, evitare sovrapposizioni ed inefficienze operative e migliorare la capacità	

dei volontari di interagire con gli Agenti di Polizia Penitenziaria e con le figure professionali operanti all'interno del carcere;

j) favorire ed incoraggiare lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale riguardante l'assistenza carceraria e post carceraria;

k) stimolare nell'opinione pubblica una maggiore sensibilità ed attenzione verso la realtà della detenzione ed i problemi che questa crea alle famiglie dei detenuti;

l) promuovere e/o organizzare percorsi formativi e seminari rivolti ai Soci ed eventualmente aperti alla partecipazione di persone esterne all'Associazione;

m) portare a conoscenza delle Istituzioni interessate le attività dei Soci ed i risultati ottenuti;

n) favorire la collaborazione fra i Soci e lo scambio di esperienze;

o) collaborare con Enti Pubblici, Associazioni ed Enti privati che perseguano finalità e scopi condivisibili e/o omologhi a quelli dell'Associazione;

p) contribuire a dare attuazione all'art.27 della

	q) Costituzione italiana;	
	r) contribuire, secondo le competenze attribuite ai volontari, a realizzare il dettato legislativo dell'Ordinamento Penitenziario, per quanto è finalizzato alla promozione umana e al riconoscimento della dignità della persona;	
	s) interventi di sostegno morale dei detenuti e degli internati con assistenza spirituale credendo fermamente che i valori cristiani descritti nel vangelo, possono sollevare, edificare e ricreare condizioni di vita morali totalmente rinnovate;	
	t) Promuovere ogni altra attività utile al conseguimento degli scopi sociali.	
	L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, nonché con altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.	
	L'Associazione potrà, per autofinanziarsi e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.	

	DURATA e SEDE	
	<u>Articolo 2</u>	
	La durata dell'Associazione è illimitata.	
	L'Associazione ha sede in Napoli alla via Pierluigi n.13	
	Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.	
	SOCI	
	<u>Articolo 3</u>	
	Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.	
	L'ammissione a socio è decisa dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, nella quale egli dichiara di condividere le finalità dell'associazione, si impegna a realizzarle e a rispettare le disposizioni dello statuto e dei regolamenti attuativi.	
	I Soci possono essere :	
	- Soci Fondatori	
	Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed a	

	labile del Consiglio direttivo saranno ammessi con	
	tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera	
	nell'ambiente associativo.	
	- Soci Operativi	
	Sono Soci operativi le persone fisiche che aderi-	
	scono all'Associazione prestando una attività gra-	
	tuita e volontaria secondo le modalità stabilite	
	dal Consiglio Direttivo e versando una specifica	
	quota stabilita dal Consiglio stesso; essi saranno	
	assicurati secondo le disposizioni della legge	
	n°266/91 ed eventuali modifiche e integrazioni.	
	- Soci Onorari	
	Sono Soci Onorari le persone fisiche che abbiano	
	acquisito particolari meriti per la loro opera a	
	favore dell'Associazione o che siano impossibilita-	
	ti a farne parte effettiva per motivi personali o	
	per espresso divieto normativo.	
	- Soci Sostenitori	
	Sono Soci sostenitori tutti coloro che contribui-	
	scono fattivamente al raggiungimento degli scopi	
	dell'Associazione in modo gratuito o mediante dona-	
	zioni di beni personali.	
	I soci a qualunque categoria appartengono, prestano	
	la loro opera gratuitamente in favore	

dell'organizzazione e non possono stipulare con es-
sa alcun tipo di contratto di lavoro dipendente o
autonomo e non possono avere alcun vantaggio econo-
mico neanche indiretto dalla partecipazione
all'attività associativa.

Articolo 4

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposi-
zioni statutarie e regolamentari, nonché le diret-
tive e le deliberazioni che nell'ambito delle di-
sposizioni medesime sono emanate dagli organi
dell'Associazione.

I soci hanno diritto a frequentare i locali
dell'associazione e a partecipare a tutte le atti-
vità promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea
per discutere e votare sulle questioni riguardanti
l'associazione, eleggere ed essere eletti alle ca-
riche sociali. Hanno diritto di voto in assemblea i
soci in regola con il pagamento della quota asso-
ciativa.

Articolo 5

La qualità di Socio si perde per:

a) decesso;

b) immoralità, su decisione del Consiglio Direttivo
motivata e comunicata al socio che potrà ricorrere

	c) re ai probiviri;	
	d) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;	
	e) recesso: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;	
	f) esclusione: il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione, sentito il Socio interessato, per atti compiuti in contrasto al presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.	
	L'astensione dalle attività dell'Associazione protratta per almeno tre mesi, non comunicata o giustificata è parificata al recesso.	
	Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere le quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.	

	RISORSE ECONOMICHE	
	<u>Articolo 6</u>	
	Le risorse economiche da utilizzare per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento della medesima saranno costituite:	
	a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;	
	b) da eventuali proventi derivanti da attività associative di autofinanziamento;	
	c) da ogni altro contributo, comprese donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;	
	d) contributi di organismi internazionali;	
	e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali da inserire in apposita voce di bilancio, ai sensi del DM 25/95 n.134	
	L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5, comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni e/o integrazioni.	
	Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:	
	1) quote sociali;	

2) beni mobili ed immobili;

3) donazioni, lasciti o successioni;

4) entrate derivanti da attività di ogni altro tipo ammesse dalla Legge 266/91.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Collegio dei Revisori;

e) i Probiviri.

Le cariche sociali non sono retribuite; possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione le spese effettivamente sostenute per l'attività specifica svolta in funzione della carica sociale. Il Consiglio Direttivo fissa il limite massimo dei rimborsi.

Alle cariche sociali possono accedere tutti i soci che costituiscono l'Assemblea, ai sensi del succes

sivo art. 8.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 8

L'Assemblea è regolarmente costituita dai soci fondatori e operativi e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante e può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

1) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;

2) deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.

Articolo 9

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, o altrove purché nel territorio nazionale, almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

	Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta	
	lo richieda il Presidente dell'Associazione, il	
	Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei Soci.	
	La convocazione è fatta dal Presidente dell'Asso-	
	ciatione o da persona dallo stesso delegata, me-	
	diante comunicazione raccomandata spedita agli as-	
	sociati o consegnata a mano almeno otto giorni pri-	
	ma della data della riunione o mediante affissione	
	dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associa-	
	zione presso la sede, o a mezzo fax, o posta elet-	
	tronica certificata. Nella convocazione dovranno	
	essere specificati l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di	
	eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può es-	
	sere convocata, in seconda convocazione, anche nel-	
	le ore successive dello stesso giorno della prima	
	convocazione.	
	<u>Articolo 10</u>	
	Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci	
	in regola con il versamento della quota sociale.	
	Essi possono farsi rappresentare da altro Socio me-	
	diante delega scritta. Non sono ammesse più di due	
	deleghe alla stessa persona.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la	

regolarità delle deleghe.

Articolo 11

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno metà degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'associazione.

L'assemblea straordinaria:

modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;

delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

	Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione	
	occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli	
	associati sia in prima che in seconda convocazione	
	e in ogni caso il parere favorevole del Consiglio	
	Direttivo.	
) Decisione	L'Assemblea è presieduta dal Presidente	
	dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresi-	
	dente o, in assenza di quest'ultimo, da un presi-	
	dente designato dalla stessa Assemblea.	
	Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segreta-	
	rio dell'Associazione o in caso di suo impedimento	
	da persona nominata dall'Assemblea.	
	I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segre-	
	tario e firmati dal Presidente e dal Segretario	
	stesso.	
) Decisione	Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria	
	che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dis-	
	senzienti, che astenuti e/o assenti.	
	Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale	
	dell'Assemblea redatto dal Segretario e sottoscrit-	
	to dal Presidente.	
	CONSIGLIO DIRETTIVO	
	<u>Articolo 12</u>	
	Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di	

membri non inferiore a tre e non superiore a undici
incluso il Presidente che è eletto direttamente
dall'Assemblea. L'Assemblea elegge il Consiglio Di-
rettivo, determinando di volta in volta il numero
dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compi-
to di attuare le direttive generali, stabilite
dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa vol-
ta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo è devoluto il compito di as-
sumere tutti i provvedimenti necessari per l'ammi-
nistrazione ordinaria e straordinaria, l'organizza-
zione e il funzionamento dell'Associazione, l'even-
tuale assunzione di personale dipendente, di predi-
sporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendo-
lo poi all'approvazione dell'Assemblea, di stabili-
re le quote annuali dovute dai Soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più
consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi
e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi
specifici.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il
Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e

stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 14

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità

tà, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima, solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta: a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax e/o posta elettronica certificata e/o telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 16

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro più anziano del Consiglio.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti,
in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione, tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

Articolo 18

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha poteri di gestione ordinaria

dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, tuttavia-	
a, mediante espressa delega, potrà attribuirgli am-	
pi poteri di straordinaria amministrazione.	
In particolare compete al Presidente:	
a) predisporre le linee generali del programma delle	
attività annuali ed a medio termine	
dell'Associazione;	
b) redigere la relazione consuntiva annuale	
sull'attività dell'Associazione;	
c) vigilare sulle strutture e sui servizi	
dell'Associazione;	
d) determinare i criteri organizzativi che garanti-	
scano efficienza, efficacia, funzionalità e pun-	
tuale individuazione delle opportunità ed esigen-	
ze per l'Associazione e gli associati;	
e) emanare i regolamenti interni di organi e strut-	
ture dell'Associazione.	
Il Presidente individua, istituisce e presiede co-	
mitati operativi, tecnici e scientifici determinan-	
done la durata, le modalità di funzionamento e gli	
obiettivi.	
Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di	
qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stes-	
so è sostituito dal Vicepresidente.	

	PROBIVIRI	
	<u>Articolo 19</u>	
	L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleg-	
	gere un Collegio di Probiviri, in numero massimo di	
	tre, che dura in carica tre anni, a cui demandare	
	secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle	
	attività dell'Associazione e la risoluzione delle	
	controversie che dovessero insorgere tra gli asso-	
	ciati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri	
	sono inappellabili.	
	COLLEGIO DEI REVISORI	
	<u>Articolo 20</u>	
	L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleg-	
	gere il Collegio dei Revisori dell'Associazione,	
	composto da tre membri effettivi e due supplenti e	
	dura in carica tre anni. Il Collegio ha il compito	
	di partecipare alle riunioni del Consiglio Diretti-	
	vo e dell'Assemblea, verificare e controllare	
	l'operato del Consiglio Direttivo, e l'operato del-	
	la Associazione per verificarne la rispondenza agli	
	scopi statutari ed alla normativa vigente. I con-	
	trolli sono trascritti su apposito libro. Il Colle-	
	gio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai	
	membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni	

che riterrà utili al fine di permettere il miglior
assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispet-
to delle norme e dello statuto. Il compenso ai mem-
ori del Collegio dei Revisori, solo se non Soci e
se giustificato da notevoli contributi e/o donazio-
ni, è determinato dal Consiglio Direttivo nel ri-
spetto della legislazione vigente.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di
ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà
formato il bilancio che dovrà essere presentato
all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio sociale: il bilancio
dovrà essere approvato in prima convocazione con i
voti della maggioranza dei soci, e in seconda con-
vocazione con i voti della maggioranza degli inter-
venuti e il parere favorevole del Consiglio Diret-
tivo.

SCIoglimento

Articolo 22

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associa-
zione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su

proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore volontariato ai sensi dell'art.5 comma 4 della legge 266/91.

NORME FINALI

Articolo 23

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile e della legislazione di settore.

